

Firma digitale per gli atti societari

Possibilità di sottoscrivere a fini fiscali le operazioni di trasformazione e fusione delle società

Benedetto Santacroce

Con un intervento contenuto nel maxi emendamento al Dl 148/2017 approvato ieri dal Senato (si vedano anche i servizi a pagina 6), il legislatore apre la strada ai fini fiscali alla sottoscrizione digitale di alcuni atti societari che determinano il trasferimento di azioni o quote societarie la trasformazione e la fusione di società, nonché i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di imprese soggette a registrazione.

In questo modo si vuole rendere più semplice e meno oneroso per le imprese la realizzazione di determinate operazioni sociali che sono caratterizzate da specifici formalismi disciplinati in modo attento dal codice civile.

In particolare la norma appena approvata, che introduce all'articolo 36 del Dl 112/2008 il comma 1-ter, consente la sottoscrizione digitale degli atti previsti dagli articoli da 2498 a 2506 del Codice civile (disposizioni che disciplinano le regole per la trasformazione, fusione delle società, nonché l'assegnazione di azioni o quote societarie), l'articolo 2556 del Codice civile (disposizione che disciplina i contratti di trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione), nonché delle operazioni relative alla successione.

L'apposizione della sottoscrizione digitale deve avvenire secondo le disposizioni del Cad (Codice dell'amministrazione digitale, ossia il Dlgs 82/2005) e delle relative regole tecniche.

La limitazione, però, degli effetti della sottoscrizione ai soli fini fiscali pone non pochi dubbi sulla sua piena operatività di tali regole, lasciando impregiudicati i più stringenti vincoli civilistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cartelle. Le condizioni per regolarizzare i carichi 2000-2016


L'istanza precedente blocca i vecchi ruoli

di **Luigi Lovecchio**

Rottamazione bis per i carichi dal 2000 al 2016 ma solo per chi non ha già presentato istanza di definizione. Per quelli che hanno già trasmesso l'istanza entro il 21 aprile scorso restano invece aperte le possibilità di essere riammessi alla definizione, qualora abbiano ricevuto un diniego motivato unicamente sul mancato pagamento delle rate scadute a fine anno scorso, ovvero di conservare il diritto ai benefici di legge pagando il dovuto entro il 7 dicembre. Confermata infine la definizione dei carichi affidati fino al 30 settembre 2017. Si delineano i confini della nuova sanatoria introdotta con gli emendamenti apportati in conversione al Dl 148/2017 al Senato ma non sarà facile districarsi tra le diverse disposizioni.

Cominciamo dalla definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016. Si stabilisce che è possibile rottamarli se non sono stati oggetto delle vecchie domande di definizione. Pertanto i soggetti che hanno presentato la domanda entro il 21 aprile scorso, regolarmente accettata da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), e che tuttavia non riescono a far fronte ai pagamenti della definizione non possono beneficiare di una seconda opportunità.

I debitori che si sono avvalsi della originaria norma di sanatoria e che hanno saltato o pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017 possono mantenere i benefici di legge se pagano le due ra-



te entro il 7 dicembre prossimo.

I soggetti che si sono visti rigettare la precedente istanza per il fatto che non avevano versato le rate scadute a fine 2016, pur avendo una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, possono fruire delle agevolazioni trasmettendo una nuova domanda entro il 15 maggio 2018.

La sanatoria è infine estesa ai carichi affidati dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Solo per quest'ultima definizione è possibile evitare di pagare le rate relative a eventuali dilazioni in essere. Invece, per le sanatorie comunque correlate a carichi affidati dal 2000 al 2016 occorre sempre pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, seriferite a dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. L'agenzia della riscossione comunica ai debitori l'importo come pure l'ammontare derivante dalla definizione agevolata. Si conferma quindi che le sanatorie prevedono la liquidazione d'ufficio degli importi da pagare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il forfait. Per gli ex residenti oltreconfine


Mini-scudo del 3% sulle attività estere

di **Valentino Tamburro**

Il mini-scudo fiscale contenuto nel decreto fiscale approvato al Senato permetterà di regolarizzare solo alcune delle violazioni alla normativa in materia di monitoraggio fiscale attualmente in vigore. Le attività finanziarie oggetto di sanatoria devono infatti derivare da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all'estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa da parte del soggetto che aderisce alla procedura in commento.

Possono essere oggetto di regolarizzazione esclusivamente le attività detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto da soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi all'Italia. Anche gli eredi possono beneficiare degli effetti del mini-scudo.

Il costo della sanatoria è pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 e copre anche imposte dirette, sanzioni e interessi relativi ai redditi prodotti da tali attività. I presupposti per l'adesione alla procedura differenziano notevolmente il mini-scudo dall'"ordinaria" procedura di voluntary dislo-



sure, in quanto, a differenza di quest'ultima, il provvedimento in questione presuppone uno stretto legame tra le attività detenute all'estero regolarizzabili e la fonte delle stesse.

Per incentivare l'adesione alla procedura è stata prevista una proroga al 30 giugno 2020 dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativi alle suddette attività finanziarie che scadono dal 1° gennaio 2018. Il termine per l'adesione al mini-scudo scade il 31 luglio 2018, mentre quello per il versamento dell'importo dovuto per la regolarizzazione scade il 30 settembre 2018.

Coloro che opteranno per la rateazione in tre rate mensili dell'ammontare dovuto dovranno effettuare il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2018. Infine, il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene nel momento in cui sia stato versato tutto l'importo dovuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimpatriati. Per le donne imponibile ridotto dell'80%

Rientro dei lavoratori con sconto di genere


di **Fabrizio Cimino**
e **Claudio Quartana**

Rafforzate le agevolazioni fiscali per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia prima del 2016. Tra le misure contenute nel decreto fiscale merita di essere segnalato l'intervento sul regime fiscale per i lavoratori "rimpatriati" (legge 238/2010).

Tale regime già oggetto di numerose modifiche e interventi legislativi consente fino all'anno fiscale 2017 alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro di beneficiare di una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia con un abbattimento della base imponibile in misura compresa tra il 70% (lavoratori) e 80% (lavoratrici).

La successiva introduzione del regime speciale per i lavoratori "impatriati" (articolo 16 del Dlgs 247/2015), norma con caratteristiche e finalità simili, anch'essa destinata ad attrarre in Italia lavoratori altamente qualificati o specializzati, ha dato vita a un regime transitorio per l'anno fiscale 2016 necessario a coordinare le due diverse disposizioni.

I lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 avevano la possibilità di scegliere se beneficiare del regime previgente (legge 238/2010, con abbattimento della base imponibile fino all'80% per il biennio 2016/2017) ovvero beneficiare della riduzione della base imponibile nella



misura del 30% per il 2016 e del 50% per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che hanno scelto questa seconda opzione hanno quindi corrisposto con riferimento all'anno fiscale 2016 le imposte su un reddito da lavoro ridotto del 30%.

L'emendamento appena licenziato consentirebbe a questi ultimi contribuenti di godere per il periodo di imposta 2016 della più vantaggiosa agevolazione prevista dalla legge 238/2010; in sostanza, per il solo periodo 2016 il lavoratore sconterebbe una tassazione ulteriormente ridotta (la base imponibile passerebbe dal 70% del reddito prodotto al 30% per il lavoratore e 20% per le lavoratrici).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno comunicate le modalità operative per richiedere a rimborso le maggiori imposte versate per il 2016. Nulla sembra cambiare per i periodi di imposta 2017-2020 (abbattimento del 50%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA